

ASSICURAZIONI DI VIAGGIO INCLUSE

Con il pagamento della Quota di iscrizione, tutti i partecipanti beneficiano automaticamente delle seguenti **GARANZIE ASSICURATIVE** assicurate da: **UNIPOL Assicurazioni SpA - Divisione NAVALE**

Il dettaglio delle condizioni di assicurazione "Optimas" è indicato nella speciale tessera che verrà consegnata con i documenti di viaggio. Qualora ciò si rendesse difficoltoso, si potrà fare riferimento a quanto qui di seguito riportato, oltre che sul sito www.condor.it

Il vostro numero e lettera di serie della Tessera assicurativa è indicato nel "FOGLIO NOTIZIE/AVVISO DI CONVOCAZIONE" che vi sarà comunque trasmesso.

POLIZZA BASE

Inclusa nella quota di iscrizione.



DEFINIZIONI

Ai sottostanti termini il Contraente e UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** attribuiscono convenzionalmente il significato indicato a fianco di ciascuno di essi:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Attrezzature Sportive: gli articoli/attrezzi normalmente utilizzati quando si svolge una attività sportiva riconosciuta.

Bagaglio: l'insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta con sé compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell'Assicurato.

Beni Di Prima Necessità: beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.

Biglietto Di Viaggio: biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica.

Calamità Naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, "tsunami", uragani, trombe d'aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti.

Centrale Operativa: la Struttura Organizzativa convenzionata con la Società per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.

Cliente/Viaggiatore: persona fisica che fruisce dei servizi turistici del Contraente specificati nella Polizza.

Compagno Di Viaggio: persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l'Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Europa: tutti i Paesi dell'Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie.

Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri.

Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dal D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente.

Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, dell'Assicurato, nonché quant'altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, espressa in cifra fissa o in percentuale.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: la copertura assicurativa che non rientra nella definizione di Assistenza per la quale UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato, purché il relativo Premio sia stato regolarmente corrisposto ai termini e condizioni di Polizza.

Incoming: l'insieme dei servizi turistici offerti ai Clienti/Viaggiatori stranieri in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Indennizzo: la somma dovuta da UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** in caso di Sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica.

Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.

Italia: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio.

Malattia Preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche/recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza.

Massimale/Somma Assicu-

rata nella Polizza, per la quale UNIPOL Assicurazioni S.p.A.

- **Divisione NAVALE** si impegna a prestare la Garanzia e/o l'Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio.

Mondo: tutti i paesi non definiti in Italia ed Europa.

Overbooking: sovrapprenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.

Pericolo di vita: circostanza che si verifica quando, previa valutazione da parte dei medici della Centrale Operativa, in contatto con i medici curanti del familiare, la situazione clinica e diagnostica possa far prevedere, con buona attendibilità, l'evento morte.

Polizza: il documento, sottoscritto da UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** e dal Contraente, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** secondo quanto previsto in Polizza.

Prestazione: l'Assistenza da erogarsi in natura ovvero l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Centrale Operativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto secondo quanto previsto in Polizza.

Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d'oro o di platino o montati su denti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Scippo: il reato commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l'indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.

Società: UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** Via della Unione Europea 3/B - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI), anche denominata semplicemente "Società".

Struttura Organizzativa: è la struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. Piazza Indro Montanelli 20 20099 Sesto S. Giovanni (MI), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE**, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di UNIPOL

Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Terrorismo: un qualsivoglia atto che includa, ma non limitato, l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola/e o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo e viene commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parti di essa.

Valore Commerciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta - anche in formato elettronico - rappresentante un valore certo e spendibile.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio.

Viaggio Iniziato: l'intervallo di tempo che decorre dal momento in cui il viaggiatore inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell'ultimo servizio previsto dal contratto stesso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Altre Assicurazioni - A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione della esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. In caso di sinistro, tuttavia, è fatto obbligo all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, di dare avviso del Sinistro ad ogni Impresa Assicuratrice.

Segreto Professionale - L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** i medici eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.

Limitazione Di Responsabilità - UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

Esclusione Di Compensazioni Alternative - Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Rinvio Alle Norme Di Legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Limiti Di Sottoscrizione - Non è consentita l'attivazione di più tessere Navale SOS o la stipulazione di più polizze a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.

Viaggi Incoming - Per i viaggiatori non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine "Italia" il Paese di residenza dei viaggiatori.

Diritto Di Surroga - La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

Inizio e Termine Delle Garanzie - Per tutte le sezioni l'assicurazione decorre dal momento nel quale l'assicurato lascia la propria residenza per intraprendere il viaggio e termina quando vi abbia fatto ritorno, ma comunque con il massimo di 45 giorni dalla decorrenza.

Per la garanzia Annullamento Viaggio, quando prevista, la garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui il viaggiatore inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto.

PRIMA DEL VIAGGIO

GARANZIA ANNULLAMENTO CASI GRAVI - INCLUSA

a. OGGETTO: la garanzia copre le penali d'annullamento addebitate dall'Agenzia viaggi in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e fino all'intero valore del viaggio, con il massimo per evento di **Euro 10.000,00**.

L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all'inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:

1) Malattia, infortunio - che determinino il ricovero ospedaliero di almeno una notte - o decesso:

1.1) dell'Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al viaggio stesso.

1.2) del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore. Se tali persone non sono iscritte insieme e contemporaneamente all'Assicurato, nel caso di malattia grave o infortunio, la garanzia opera esclusivamente nel caso l'Assicurato dimostri e documenti che è necessaria la sua presenza per prestare assistenza.

Agli effetti del punto 1.1), in caso d'iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, la de-

finizione "Compagno di viaggio" può riferirsi:

-ad una sola persona nel caso di pacchetti comprensivi di riservazione alberghiera: "Caso A";
-a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità locativa nel caso di pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence: "Caso B".

Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data dell'iscrizione al viaggio.

2) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali;

3) Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscono i beni dell'assicurato ed impongono la sua presenza in loco;

4) Citazioni in tribunale quale testimone o convocazione a giudice popolare pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

b. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

L'assicurazione è operante solo se automaticamente inclusa al momento dell'iscrizione al viaggio e se sono stati rispettati i termini di "comportamento in caso di sinistro".

L'assicurazione non è valida se al momento dell'adesione già sussistano le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento del viaggio.

Sono esclusi gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neurologiche, nervose e mentali. Sono esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici o terroristici, socio-politici, meteorologici, eventi naturali, epidemie.

Nel "Caso B" annullamento locazione appartamento/residence, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa.

Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

c. FRANCHIGIE

Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti:

-Nessuno scoperto verrà applicato nel caso di ricovero o decesso dell'Assicurato o del Compagno di viaggio che determinino ricovero ospedaliero di almeno una notte;

-in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 20% dell'importo indennizzabile.

d. COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili; in ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comu-

nicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2) Denunciare l'annullamento alla Compagnia

-entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla **UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE a mezzo Fax 051 7096551**. Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:

-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'assicurato.

-riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.

-la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare,
-la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.

-anche successivamente (se non immediatamente disponibili) dovrà comunque essere fornito per iscritto a **UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)**: estratto conto di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator, le certificazioni in originale, codice IBAN ed intestatario del conto per gli eventuali rimborsi. Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

DURANTE IL VIAGGIO

ASSISTENZA NAVALE SOS

NAVALE S.O.S. Telefonando al numero di Milano **+39 02-24128377**, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 - Sesto San Giovanni (MI), la Centrale Operativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 provvede per incarico di UNIPOL Assicurazioni S.p.A. **Divisione NAVALE** a fornire i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori:

1. CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA. Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del viaggiatore per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il viaggiatore.

2. INVIO DI MEDICINALI URGENTI

quando il viaggiatore necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali irripetibili sul

posto, sempreché commercializzati in Italia.

3. RIENTRO SANITARIO DEL VIAGGIATORE

con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della Centrale Operativa non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato da Navale SOS a proprie spese e comprende l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

4. RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE

qualora come da specifica prescrizione medica, il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto. È anche compreso il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite di **Euro 60,00** al giorno e per un massimo di **10 giorni** dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute del viaggiatore.

5. TRASPORTO DELLA SALMA del viaggiatore dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

6. RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso del viaggiatore.

7. RIENTRO ANTICIPATO DEL VIAGGIATORE

alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o improvviso ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare in Italia (familiari, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati) se il viaggiatore chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

N.B. Le prestazioni da 3 a 7 vengono date previo accordo con la Centrale Operativa e consegna dell'eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora il viaggiatore non abbia consultato la Centrale Operativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro il limite di Euro 1.000,00. (Per i residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia).

8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a **3 giorni** e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di **Euro 60,00**

al giorno per un massimo di **10 giorni**, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente, anche per assistere un eventuale minore anch'egli in viaggio.

9. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

quando il viaggiatore a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete assumendone i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di **Euro 1.000,00**.

10. ASSISTENZA LEGALE

quando il viaggiatore sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Centrale Operativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa del viaggiatore entro il limite di **Euro 2.500,00**; inoltre anticipa, sempre contro adeguata garanzia bancaria e fino al limite di **Euro 15.000,00**, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

10.1. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

se il viaggiatore ne avesse necessità a causa di eventi impreveduti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria la Centrale Operativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di **Euro 5.000,00**.

10.2. TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

a persone residenti in Italia qualora il viaggiatore fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la Centrale Operativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.

10.3. SPESE TELEFONICHE e telegrafiche documentate, sostenute per contattare la Centrale Operativa in caso di necessità, sono rimborsabili fino a **Euro 100,00**.

10.4. SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA

affrontate in caso di infortunio sono assicurate, purché eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di **Euro 1.500,00**.

MODALITÀ

L'ASSISTENZA NAVALE SOS si ottiene telefonando al N° di Milano: +39 02 - 24128377

Il viaggiatore dovrà segnalare alla Centrale Operativa il proprio numero e lettera di serie della Tessera quindi comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

Il viaggiatore libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Per i residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia.

SPESE MEDICHE

La seguente garanzia è prestata direttamente da UNIPOL Assi-

curazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** che:

-provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure

-rimborserà le spese incontrate, per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro il limite per le rette di degenza di **Euro 500,00** giornaliera, alla presentazione dei documenti previsti al punto Modalità.

Per spese superiori a **Euro 1.000,00** dovrà essere comunemente ottenuta l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.

La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti:

- **all'Estero Euro 6.000,00**
- **in Italia Euro 600,00**

deducendo dall'importo rimborsabile uno **scoperto del 10%** con il minimo di **Euro 40,00 per evento**.

MODALITÀ

Per ottenere il rimborso delle **SPESE MEDICHE** sostenute dal viaggiatore dovrà essere inviata a: **UNIPOL Assicurazioni SpA - Divisione NAVALE - Ufficio Sinistri Navale SOS - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese MI, entro 15 giorni dalla data di rientro**, la relativa richiesta corredata dai seguenti documenti:

cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS; diagnosi del medico locale; originali delle fatture o ricevute pagate. Per ulteriori contatti con la Società: navalesos@ugfassicurazioni.it

BAGAGLIO

OGGETTO. Entro la somma assicurata di **Euro 1.000,00** UNIPOL Assicurazioni S.p.A. **Divisione NAVALE** rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d'uso degli oggetti al verificarsi dell'evento e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a **Euro 250,00**.

Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per: a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;

b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radiotelevisivi ed apparecchiature elettroniche. Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di trasporto.

Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel cam-

per, nel caravan, od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

SPESE DI PRIMA NECESSITA'

In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** rimborserà, entro la somma assicurata di **Euro 250,00**, le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

LIMITAZIONE DELLA COPERTURA

a) il viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'alberatore, vettore o altro responsabile.

Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

b) nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

FRANCHIGIA

Dagli indennizzi dovuti in base ai punti sopraindicati verrà detratta una franchigia di Euro 40,00.

Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore aereo nei casi di cui al precedente "punto b. delle limitazioni".

PER OTTENERE IL RIMBORSO IN CASO DI DANNI O PERDITE DEL BAGAGLIO,

il viaggiatore dovrà inviare a UNIPOL Assicurazioni SpA - **Divisione NAVALE - Ufficio Sinistri Navale SOS - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese MI, entro 15 giorni dalla data di rientro**, i seguenti documenti: cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS; descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità. Inoltre:

.In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso;

.In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'alberatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o alberatore e loro risposta;

.In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili

(albergo, ristorante, autorimesa, etc.) e loro risposta;

In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

OGGETTO. La copertura garantisce il rimborso della quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso che il viaggiatore, i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:

- "rientro sanitario" del viaggiatore per motivi di salute predisposto dalla Centrale Operativa Navale SOS;
- ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l'interruzione del viaggio;
- "rientro anticipato del viaggiatore" predisposto dalla Centrale Operativa Navale SOS;
- "rientro anticipato" per decesso del familiare o del compagno di viaggio.

Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene dividendo il costo totale pagato, al netto della quota di iscrizione, per i giorni di durata del viaggio. Il rimborso verrà erogato unicamente in forma di "Buono viaggio" utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator che ha rilasciato la copertura. Il "Buono viaggio" non è cedibile, non è rimborsabile e dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla data di rientro.

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi ad una sola persona.

Non saranno ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per "rientro sanitario" non predisposto dalla Centrale Operativa Navale SOS

IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO.

Per ottenere il "Buono viaggio" il viaggiatore è tenuto ad inviare a UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)** - quanto segue: i propri dati e recapiti, codice fiscale, descrizione dell'accaduto, estratto conto di iscrizione, certificato di morte o di ricovero, stato di famiglia.

INDENNIZZO PER RITARDO VOLO

OGGETTO. In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno superiore alle **8 ore complete** la UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** eroga un'indennità per passeggero di **Euro 100,00**.

Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all'effettivo orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all'ultimo aggiornamento dell'orario di partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator all'Assicurato presso l'agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino al giorno precedente la partenza. La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a

scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza.

Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto ed ente in relazione agli eventi oggetto della copertura. La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour Operator così come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.

ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il viaggiatore che intende ottenere l'indennizzo dovrà documentare l'avvenuto ritardo della partenza del volo rispetto all'orario previsto dall'ultimo foglio di convocazione. La documentazione che certifichi l'orario di effettiva partenza andrà consegnata dall'Assicurato direttamente e presso il vettore e andrà fornita contestualmente alla denuncia di sinistro unitamente all'estratto conto di prenotazione comprovante che l'emissione dei biglietti di viaggio è stata effettuata dal Tour Operator, la copia dei biglietti stessi, l'eventuale foglio convocazione, voucher e/o le comunicazioni di aggiornamento di orario.

In tutti i casi l'Assicurato dovrà rendersi disponibile al fine di poter fornire alla Società ulteriore documentazione necessaria per la definizione del sinistro. Tale documentazione andrà inviata a UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)**

RIMBORSO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA VOLO

OGGETTO. La garanzia opera in alternativa alla garanzia "Indennizzo per ritardo volo" e prevede il rimborso del **75%** della quota di partecipazione al viaggio pagata, al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione, nel caso che l'assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio a seguito di ritardata partenza del volo di andata superiore ad 8 ore complete rispetto all'ultimo aggiornamento dell'orario di partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator all'Assicurato, presso l'Agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino al giorno precedente la partenza.

La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza. Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio organizzato o del passeggero; i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprogettati.

Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto ed ente in relazione agli eventi oggetto della copertura.

La garanzia è operante solo nel

caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi/rilasciati dal Tour Operator così come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.

ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Oltre a relazionare circa l'accaduto, l'assicurato dovrà attenersi a quanto previsto alle istruzioni ed obblighi riportati alla garanzia "Indennizzo per ritardo volo".

RIMBORSO SKI-PASS E LEZIONI DI SCI

OGGETTO. Qualora durante il soggiorno l'Assicurato, a seguito di infortunio che comporti ricovero ospedaliero o l'applicazione di un apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente, si trovi nella impossibilità, accertata da certificazione medica, di svolgere l'attività sciistica, UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** rimborserà, entro il limite di **Euro 500,00**, la quota giornaliera non usufruita del costo dello ski-pass e/o delle lezioni di sci prenotate e già pagate.

PER OTTENERE IL RIMBORSO

Il rimborso si ottiene inviando la richiesta a UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)** corredata dei propri dati e recapiti, codice fiscale, numero della tessera assicurativa, data, luogo e descrizione dell'accaduto, certificazione medica riportante i giorni di prognosi, originali dello ski-pass e/o ricevuta di pagamento delle lezioni di sci.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VIAGGIATORI

Il Viaggiatore sarà tenuto indenne fino a concorrenza del massimale di **Euro 50.000,00** di tutte le somme che sarà tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile a titolo personale per fatti avvenuti durante il Viaggio e che abbiano provocato:

- Lesioni fisiche a qualsiasi persona che non sia un Familiare o un compagno di viaggio.
- Danni materiali a cose che non appartengano al Viaggiatore, ad un suo familiare, ad un compagno di viaggio.

2. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO:

L'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società **entro 3 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C. ed immediatamente inviare a UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** qualsiasi forma di ordinanza, mandato, citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è valida in tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada.

4. PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in

Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corrispondenza di più Assicurati fra di loro.

5. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

6. FRANCHIGIA

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia per danni a cose e/o animali di **€ 250,00**.

7. ESCLUSIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE "RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VIAGGIATORE"

Ad integrazione di quanto previsto nelle "Esclusioni valide per tutte le Sezioni" l'assicurazione non copre le Richieste di Indennizzo derivanti: a) Direttamente o indirettamente dalla proprietà, il possesso o uso - tranne che come passeggero - di aerei, veicoli, camper, roulotte, imbarcazioni, natanti non a motore di lunghezza superiore a metri 7,50. È invece assicurato l'uso di camper e/o roulotte non circolanti e stabilmente collocati in campeggio organizzato a pagamento. b) Direttamente o indirettamente dalla proprietà, il possesso o uso di qualsiasi mezzo a motore. c) Direttamente o indirettamente dalla proprietà, il possesso o uso di armi da fuoco o di animali diversi da quelli domestici. d) Direttamente o indirettamente dall'attività lavorativa dell'Assicurato. e) Da azioni incorse tra "familiari" o compagni di viaggio f) Dalla conduzione di unità abitative diverse da quella eventualmente utilizzata per il soggiorno durante il periodo del Viaggio. g) Dalla responsabilità intrapresa con un contratto, a

meno che tale responsabilità avesse avuto modo di esistere anche in assenza di tale contratto. h) Direttamente o indirettamente da furto, incendio, esplosione e scoppio. i) Da qualsiasi evento quando l'Assicurato ammetta la propria responsabilità senza prima aver ricevuto il consenso di UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE.** l) Dalla pratica professionale di qualsiasi attività sportiva. m) Da danni a cose in consegna o custodia, salvo quanto indicato all'Art.6, che precede. n) Da inquinamento, di qualunque natura. o) Da interruzione o sospensione di attività professionali, commerciali, industriali, agricole o di servizi. p) Dalla proprietà di fabbricati di qualunque natura.

AUTO

In caso di incidente d'auto durante il viaggio intrapreso per raggiungere la destinazione che renda non utilizzabile il mezzo, chiamando la Centrale Operativa al numero di Milano **+39 02-24128377**, potrà essere richiesto il traino presso la più vicina officina autorizzata. La garanzia prevede il rimborso fino a **Euro 500,00** delle seguenti spese effettivamente sostenute:

SPESE DI TRAINO

del veicolo entro il limite di **Euro 250,00** fino alla officina o concessionaria più vicina in grado di ripristinare l'utilizzo.

SPESE DI PERNOTTAMENTO O NOLEGGIO DI UN'AUTO SOSTITUTIVA

Qualora l'incidente renda non idoneo alla circolazione il mezzo e comporti un intervento presso una officina autorizzata superiore alle otto ore di manodopera, verranno anche rimborsate, entro **Euro 250,00**, le spese sostenute per l'eventuale pernottamento forzato in attesa della riparazione, o in alternativa, le spese per il noleggio di una vettura sostitutiva impiegata per raggiungere il luogo del soggiorno.

PER OTTENERE IL RIMBORSO

Il rimborso si ottiene inviando la richiesta a **UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE. - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese MI** corredata dei propri dati e recapiti, codice fiscale, numero della tessera assicurativa, data, luogo e descrizione dell'accaduto, preventivi di riparazione rilasciati dall'officina, originali delle fatture per il traino e/o per il pernottamento forzato o in alternativa per il noleggio dell'auto sostitutiva.

FAMILIARI A CASA

Qualora nel corso del viaggio i familiari dei viaggiatori rimasti a casa in Italia (familiari, nonni, anche se non domiciliati nella medesima abitazione del viaggiatore) dovessero trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio, potranno contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero di Milano **+ 39 02-24128377** che provvederà a fornire loro i seguenti servizi di assistenza:

CONSULTO MEDICO

accertamento da parte dei me-

dici della Centrale Operativa dello stato di salute del familiare per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il paziente.

INVIO DI MEDICINALI URGENTI

dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certificazione del medico curante.

INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA

qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Centrale Operativa giudichi necessario l'intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal caso verrà inviato un medico convenzionato, o in alternativa verrà organizzato gratuitamente il TRASFERIMENTO IN AMBULANZA al centro medico idoneo più vicino.

ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE

Qualora il familiare abbia avuto la necessità di un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario, verrà messo a disposizione dalla Centrale Operativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro dei viaggiatori e comunque entro il massimo di **Euro 500,00**

LA CASA

Qualora durante l'assenza da casa, si verificassero situazioni di emergenza all'abitazione del viaggiatore quali, allagamenti o improvvise infiltrazioni progressive rilevabili dall'esterno, incendio per il quale siano intervenuti i pompieri, furto, tentato furto, atti vandalici, e questi ne venga a conoscenza in qualche modo, contattando la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero di Milano **+39 02-24128377** potrà ottenere le seguenti prestazioni di assistenza:

INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA

nel caso sia necessario contenere le perdite d'acqua al fine di limitare i danni alla casa, al mobilio e/o al vicinato, e/oppure un elettricista per ripristinare le condizioni minime di sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose o corti circuiti.

INVIO DI UN FABBRO

qualora non sia possibile reperire le chiavi dell'abitazione e previa autorizzazione scritta del viaggiatore ivi residente, si renda necessario forzare l'accesso per consentire l'intervento all'interno degli altri artigiani, oppure ripristinare lo stato di sicurezza dei serramenti, nel caso suddetto, o a seguito di furto, tentato furto o atti vandalici.

VIGILANZA DELL'ABITAZIONE

mediante l'invio di una guardia giurata a presidio dei beni del viaggiatore qualora ciò si rendesse necessario a seguito dei casi sopra menzionati. La prestazione è a carico della Società fino all'intervento di un artigiano e per la durata massima di 24 ore.

ESCLUSIONI

Non sono assicurati i costi della manodopera necessaria, dei materiali e in generale delle soluzioni tecniche rese necessarie e che rimarranno a carico del richiedente. Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi qualora e/o in conseguenza del fatto che la casa, durante il viaggio, sia comunque abitata da altre persone.

ESCLUSIONI, NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE, INFORMATIVA vedere: COMUNI AD ENTRAMBE LE POLIZZE (Optimas e SuperValore) alle pagine seguenti.

POLIZZA INTEGRATIVA



La Polizza è valida se è stata confermata l'adesione alla copertura contestualmente alla prenotazione del viaggio e se è stato effettuato il pagamento del relativo premio come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.

Comprende la Garanzia Annullamento integrativa, l'estensione della garanzia Spese mediche, Spese di Riprotezione viaggio e la Garanzia Rischi Zero.

GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO INTEGRATIVA (estensione)

La presente garanzia sostituisce la "Garanzia Annullamento casi gravi inclusa" della Polizza base ed è costituita dalle sotto riportate sezioni A e B.

SEZIONE A

-vale per tutte le programmazioni.

-vale dalla prenotazione del viaggio fino al giorno della partenza.

a. OGGETTO: la garanzia copre le penali d'annullamento addebitate dall'Agenzia viaggi in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e fino all'intero valore del viaggio, con il massimo di **Euro 2.000,00** per persona e di **Euro 10.000,00** per evento che coinvolga più persone.

L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all'inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:

1) Malattia, infortunio o decesso;

1.1) dell'Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al viaggio stesso.

1.2) dei loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela o del Socio titolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore. Se tali persone non sono iscritte insieme e

contemporaneamente all'Assicurato, nel caso di malattia grave o infortunio, la garanzia opera esclusivamente nel caso l'Assicurato dimostri e documenti che è necessaria la sua presenza per prestare assistenza.

Agli effetti del punto 1.1), in caso d'iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi:

- ad una sola persona nel caso di pacchetti comprensivi di riservazione alberghiera: "Caso A";

- a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità locativa nel caso di pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residenza: "Caso B".

Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data dell'iscrizione al viaggio.

2) Qualsiasi evento impreveduto, esterno, documentabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato o dei suoi familiari che renda impossibile la partecipazione al viaggio.

b. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L'assicurazione è operante solo se l'adesione è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati i termini di "comportamento in caso di sinistro". L'assicurazione non è valida se al momento dell'adesione già sussistano le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento del viaggio.

Sono esclusi gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neurologiche, nervose e mentali. Sono esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici o terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie.

Nel "caso B", annullamento locazione appartamento/residenza, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa.

Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

c. FRANCHIGIE

Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti:

-Nessuno scoperto verrà applicato nel caso di decesso delle persone sopra indicate o il ricovero dell'Assicurato o del compagno di viaggio che determinino ricovero ospedaliero di almeno una notte;
-in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 20% dell'importo indennizzabile con il minimo di 30,00 Euro per persona.

d. COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili; in ogni caso la Compagnia Assicurativa

rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2) Denunciare l'annullamento alla Compagnia

-entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla **UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE. a mezzo Fax 051 7096551**. Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:

-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medica legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'assicurato.

-riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.

-la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare,

-la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.

- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a **UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE - Ufficio Sinistri Annullamenti - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)**: estratto conto di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator, le certificazioni in originale, codice IBAN ed intestatario del conto per gli eventuali rimborsi. Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

SEZIONE B

-vale per i soli pacchetti di programmazioni estero comprensivi di alloggio, escluse le programmazioni "neve" ed escluse le pratiche gruppi.
-vale dalla prenotazione al viaggio fino a 21 giorni prima della partenza.

a. OGGETTO: la garanzia copre le penali d'annullamento per modifica del viaggio prenotato addebitate dall'Agenzia Viaggi in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio comunque fino al massimo di **Euro 2.000,00** per persona, con il massimo di **Euro 10.000,00** in caso di sinistro che coinvolga più persone riferibili alla medesima pratica di prenotazione.

L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina 21 giorni prima dell'inizio del viaggio/soggiorno stesso ed è operante esclusivamente se il

cliente deve annullare la prenotazione per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:

1) qualsiasi causa imprevedibile al momento della stipulazione del contratto di viaggio, che non rientri in quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione della su riportata Sezione A, a.Oggetto, punto 1); in questi casi la UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** mette a disposizione un importo pari al 70% della penale applicata per consentire all'Assicurato l'acquisto di un nuovo viaggio entro 90 giorni. L'importo viene erogato unicamente in forma di "Buono viaggio" utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator che ha erogato la copertura; il Buono viaggio non è cedibile, non è rimborsabile e potrà essere utilizzato entro e non oltre 90 giorni a partire dal giorno di prevista partenza del viaggio annullato.

b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L'assicurazione è operante solo se l'adesione è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati i termini di "comportamento ed obblighi in caso di sinistro".

L'assicurazione non copre gli annullamenti conseguenti ad eventi o motivi già definiti ed assicurati dalla polizza di base. Nel "caso B", annullamento locazione appartamento/residenza, resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità locativa.

Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

c.COMPORTEMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ANNULLAMENTO: vedi "SEZIONE A"

SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO

OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa o evento che abbia colpito l'Assicurato direttamente o un suo familiare, socio contitolare o diretto superiore, determinino il ritardato arrivo sul luogo di partenza, UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** rimborsa il 50% del maggior costo di riprotezione sostenuto per la modifica o l'acquisto di nuovi biglietti di viaggio sostitutivi resisi necessari per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio programmato comunque con il massimo del 50% del valore del viaggio programmato ed entro il limite massimo di **700,00 Euro** per persona.

ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il viaggiatore dovrà fornire una descrizione di quanto avvenuto allegando copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti, originali dei titoli di viaggio inutilizzabili e copia dei titoli di viaggio acquistati in sostituzione nonché le ricevute dei pagamenti effettuati. La documentazione, unitamente ai propri dati, recapiti e codice fiscale, andrà inviata **UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE - Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)**.

SPESE MEDICHE INTEGRATIVE (estensione)

La presente garanzia sostituisce integralmente la garanzia "Spese Mediche" inclusa nella Polizza Base.

La seguente è prestata direttamente da UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE**.

che:

- **provvederà** con pagamento diretto previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure - **rimborserà** le spese incontrate, per i ricoveri nei limiti di costo degli ospedali pubblici e comunque entro il limite per le rette di degenza di **Euro 500,00** giornaliere, alla presentazione dei documenti previsti al punto Modalità.

Per spese superiori a **Euro 1.000,00** dovrà essere comunque ottenuta l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.

La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti:

- **all'Estero Euro 25.000,00**
- **in Italia Euro 2.500,00**
deducendo dall'importo risarcibile uno scorporo del 10% con il minimo di Euro 40,00 per evento.

MODALITÀ

PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE sostenute dal viaggiatore dovrà essere inviata a **UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE - Ufficio Sinistri Navale SOS - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese MI, entro 15 giorni dalla data di rientro**, la relativa richiesta corredata dai seguenti documenti: cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, numero e lettera di serie della tessera Navale SOS; diagnosi del medico locale; originali delle fatture o ricevute pagate.

Per ulteriori contatti con la Società: **navalesos@ugfassicurazioni.it**

GARANZIA "VIAGGI RISCHI ZERO"

OGGETTO. La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti da forzata modifica del viaggio iniziato e/o interruzione del viaggio a seguito di: eventi fortuiti, eventi sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato ecc.), eventi atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti ecc.), casi di forza maggiore in generale.

A seguito dei suddetti eventi che provochino la necessità della modifica del viaggio già iniziato o il rientro anticipato, in questi casi, la UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** rimborsa:

1.) **il COSTO SOSTENUTO PER LA MODIFICA DEI SERVIZI TURISTICI** e quello sostenuto per far fronte a situazioni di emergenza cioè i costi di riprotezione essenziali ed indispensabili, sostenuti direttamente dal viaggiatore o, per suo conto, anticipati dal Tour Operator o dai suoi corrispondenti e accompagnatori.

L'Assicurato e il Contraente si impegnano a corrispondere alla Società ogni rimborso ottenuto dai fornitori dei servizi turistici ed i costi non sostenuti in relazione agli eventi oggetto della copertura;

2.) **il COSTO DELLA PARTE DI VIAGGIO NON USUFRUITA** nell'eventualità si renda improrogabile il rientro anticipato (quota individuale di partecipazione, al netto di quote di iscrizione/assicurazioni, diviso in giorni di durata del viaggio moltiplicato i giorni mancanti all'ultima giornata del viaggio).

MASSIMALI

I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti entro un massimale pari al costo del viaggio a persona con il massimo di **Euro**

2.000,00 per passeggero e di **Euro 300.000,00** per anno assicurativo.

In caso di esaurimento del suindicato massimale per anno, la Società dichiara di essere disponibile al reintegro dello stesso a condizioni da convenirsi.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da: fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati con un anticipo di 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato; overbooking; insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio assicurato; dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero; infortunio o la malattia da chiunque subito o da chiunque contratta; cancellazione del viaggio da parte del Contraente anche se in conseguenza degli eventi garantiti.

Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non sono considerati eventi che danno diritto ad indennizzo.

ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il viaggiatore dovrà fornire ricevute e fatture delle spese sostenute. Documentare l'impossibilità di usufruire dei servizi originariamente previsti, quindi documentare la natura e l'entità dell'evento e la eventuale necessità del rientro anticipato. La documentazione, unitamente ai propri dati, recapiti e codice fiscale, andrà inviata a **UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE - Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)**.

COMUNI AD ENTRAMBE LE POLIZZE



ESCLUSIONI

Quando non diversamente previsto nelle singole sezioni di Polizza la **UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - Divisione NAVALE** non è tenuta a fornire **Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:**

- dolo o incuria del viaggiatore;
- guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali,
- trasmutazione del nucleo dell'atomo radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche,

motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;

- malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

- stati di malattia cronica, neuropsichiatrica o patologici preesistenti all'inizio del viaggio;

- viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;

- viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.

- le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00;
- le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di beligeranza che renda impossibile l'assistenza;

- le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campioni;
- le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano con-

seguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;

- le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;

- le perdite danni o spese mediche derivanti da eventi denunciati a UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** oltre i termini contrattuali (vedi paragrafi "MODALITÀ" e "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO").

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n° 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Nota informativa al Contraente

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP

sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dell'Unione Europea per il settore delle assicurazioni contro i danni e recepite nell'ordinamento italiano con Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n°209.

Denominazione sociale, forma giuridica dell' Impresa e Sede Legale

L'impresa assicuratrice è UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE**, Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede legale in Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna - Italia.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile al Contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall'applicazione

di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. UNIPOL Assicurazioni S.p.A. - **Divisione NAVALE** propone di applicare al contratto che sarà stipulato la legge Italiana.

Prescrizioni dei Diritti derivanti dal Contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.

Reclami in merito al Contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla Società, indirizzandoli a:

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. Reclami Assistenza Clienti

Via dell'Unione Europea 3/B - 20097 - San Donato Milanese (MI)

Telefono 02 55604027 (da lunedì a giovedì - ore 9,00 /12,30 e venerdì ore 9,00/12,00)

Fax 02 51815353

e-mail reclami@unipolassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 - Roma, telefono 06 421331.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.UNIPOLassicurazioni.it

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione del-

la responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'Isvap si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Cliente stesso.

Avvertenza

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003

Codice in materia di Protezione dei Dati Personali

Gentile Cliente

Per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti ci fornisce; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile (idonei a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore. In assenza di tali dati non saremo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi

recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché Le chiediamo i Dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società di Gruppo e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che la riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa.

Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute), potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi Dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa.

Quali sono i Suoi Diritti

La normativa sulla Privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UNIPOL Assicurazioni S.p.A. (www.UNIPOLassicurazioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito www.UNIPOLassicurazioni.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UNIPOL Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato, e-mail privacy@UNIPOLassicurazioni.it

PRECISAZIONE

Le prestazioni assicurative, ed eventuali cenni alle norme generali di contratto, sono state qui riportate al solo scopo di consentire ai Sig.ri Viaggiatori di usufruire delle garanzie. In tutti i casi faranno fede gli originali dei contratti/polizze depositati presso gli uffici della Contraente.



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo") - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO

L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.

Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Codice del Turismo, l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate secondo quanto indicato al comma I.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s'intende per:

a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) venditore intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 ovvero un corrispettivo forfetario;

c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti "tutto compreso", le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) che costituiscono per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 34 Cod. Tur.).

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico che verrà sottoscritto dalle parti e che costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

4 bis.

Il contratto di viaggio è composto dal presente regolamento e dalle condizioni generali in esso contenute, dalle informazioni generali fornite dal catalogo, dal catalogo stesso ovvero dal programma di viaggio "fuori catalogo" i quali offrono anche la descrizione dei pacchetti turistici.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA

L'organizzatore predisponde in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

Inoltre, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005, l'organizzatore informerà i passeggeri circa l'identità del/i vettore/i effettivo/i al momento della conclusione del contratto e in ordine all'eventuale non conformità del/i vettore/i aereo/i alla regolamentazione europea.

E' fatta salva per l'organizzatore la facoltà di inserire nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.

6. PRENOTAZIONI

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.

L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi intermediaia.

È posto a carico dell'Agenzia di Viaggio, mandataria del cliente, l'obbligo di trasmettere copia del contratto a Condor. In difetto, Condor esclude qualunque responsabilità nei confronti del turista.

L'organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall'art. 37, comma 2 Cod. Tur.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, Cod. Tur., per i contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l'organizzatore esclude espressamente il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI

La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall'opuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaia e/o dell'organizzatore, la risoluzione di diritto.

7 bis.

Per le prenotazioni effettuate nei 21 giorni precedenti la data di partenza, dovrà essere versato l'intero ammontare al momento della prenotazione o della richiesta impegnativa. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare da parte dell'organizzatore la risoluzione di diritto del contratto.

8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituito ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al

doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

Nel casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI

Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
- b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
- d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri

reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiare Sicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.

I turisti dovranno informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.

I turisti dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

Il turista è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l'intermediario e l'organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo, nel depliant, sul proprio sito o in altra forma, una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista. Gli eventuali ulteriori elementi utili sono contenuti nelle informazioni generali.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

l'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

15 bis.

A carico dell'organizzatore è esclusa qualsivoglia responsabilità per la mancata coincidenza del volo in arrivo a destinazione

o in Italia con altri voli di linea o charter, o con altri mezzi di trasporto (es. navi, bus, treni etc.) nonché per il mancato utilizzo dei servizi dovuti a ritardi o cancellazioni dei vettori, marittimi o terrestri.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. L'organizzatore non è responsabile nei confronti del turista per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi posti a carico di quest'ultimo.

18. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve - a pena di decadenza - essere contestata dal turista durante il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

In caso di mancata contestazione nei termini previsti dal comma precedente, il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso secondo la gravità della colpa del turista e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.

Nell'ipotesi in cui nelle Condizioni Speciali inserite in catalogo o nell'ulteriore documentazione contrattuale o in quella pubblicata sul sito Internet dell'organizzatore sia inserita una specifica clausola di mediazione e/o conciliazione delle controversie, ai sensi dell'art. 67 del Cod. Tur., si applicheranno, quanto alla mediazione, la normativa del D.L.vo. 4.03.2010 n. 28 e, quanto alla conciliazione, le regole definite dal Protocollo di Conciliazione volontaria o paritetica adottato dagli Organismi o dalle Commissioni di Conciliazione a cui farà riferimento la clausola inserita. La procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)

Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore:

- a) rimborso del prezzo versato;
- b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.

L'organizzatore e l'intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. mediante il prelievo del 2% sul premio annuale delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 50, 1 comma Cod. Tur. stipulate dall'organizzatore e dall'intermediario di viaggio.

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Redatto dalla Regione Emilia Romagna, alla luce delle disposizioni previste in attuazione della L.r. 7/03 dalla delibera di giunta 2238/03 e succ. modificazioni sul testo approvato da Federviaggio

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della L. 6 febbraio 2006 n. 38 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.

Per vettori comunitari o appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100 000 DSP (equivalenti circa a 120.000 euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se può provare che il danno non gli è imputabile.

In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5000 euro); in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, fino a 1000 DSP (circa 1200 euro).

I vettori non appartenenti ad uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di responsabilità differenti.

La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Turismo e dal presente catalogo.

INFORMATIVA ex art. 13 D. Lsg. 196/03 (protezione dati personali).

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D.Lgs. n° 196/2003 contattando CONDOR viaggi (info@condor.it) nella persona del titolare del trattamento ovvero legale rappresentante pretempore.

Tutti i diritti sono riservati ed è vietata ogni riproduzione, non solo per esteso, ma anche parziale, di frasi, articoli o qualsivoglia testi, disegni ed illustrazioni, a norma delle vigenti leggi di stampa.

Si evidenzia che le informazioni, prezzi, immagini od altro sono aggiornati alla data di pubblicazione del catalogo. Ogni eventuale successiva difformità sopravvenuta non può essere imputabile all'organizzatore dei viaggi.

Data stampa catalogo: 20 settembre 2011 Condor srl - Rimini.

Voglio sentirmi esageratamente **FELICE**



Felice di essere al centro delle attenzioni di persone che mi coccolano con spontaneità ed allegria. Felice di sentirmi parte di una natura straordinaria, fatta di fondali diamantini, tramonti infuocati, distese di palme e cieli stellati neri come pece. Felice di poter cenare ogni sera in un ambiente diverso, assaggiando i piatti del mondo e nuovi sapori. Felice di scoprire che c'è uno sport che non ho mai provato prima, e che un altro mi appassiona da morire. Felice di poter scegliere giorno per giorno se indulgiare in un centro benessere o avventurarmi nelle escursioni. Voglio sentirmi esageratamente felice sotto il sole che illumina le vacanze all inclusive nei Viva Wyndham Resorts.



WYNDHAM RESORTS

BAHAMAS • REPUBBLICA DOMINICANA • MESSICO